SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Haj Nasrallah Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08520)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Hafsi Mohamed Ahamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08521)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Ben Abbes Nizar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08522)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Hached Ramzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08523)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Del Valle Mandamiento Jansy Jeanette, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08524)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Quintana Jimenez Maria Cleofe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08525)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Arellano Rivera Evelyn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08526)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mancilla Palomino Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08527)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Khamassi Jalel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08528)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Mekni Anis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08529)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Soltani Nabil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08530)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Benammar Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08531)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathews Steffy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08532)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Bini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08533)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Rejani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08534)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thalachira Rajan Ramya Mol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08535)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Grayaa Wissem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08536)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Fredj Sami, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08537)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Rezgui Chahir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08538)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hkiri ep. Gesmi Karima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08539)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Valdez Dina Pilar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08540)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toumi Nozha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08541)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08542)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jojo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08543)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Abraham Shibu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08544)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Cyril Parel Baby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08545)*

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Alex Tom, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08546)*

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aguiar Cordeiro Muniz Gezia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08547)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2010, n. **115**.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37;

Visto l'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, dopo le parole: «di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* ovvero» inserire le seguenti: «i genitori,».

Art. 2.

Termine di presentazione delle domande di elargizione per i genitori superstiti

1. I genitori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, come modificato dal presente decreto, presentano domanda per il conferimento dell'elargizione al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono comunque considerate valide le domande già presentate alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 37 del 2009 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 41

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2008, n. 304:

«Art. 13 *(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi).* — 1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.

2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'art. 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'art. 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2009, n. 93.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2009, n. 257:

«3. All'art. 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "ai figli superstiti" sono inserite le seguenti: ", ai genitori,"».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. — 1. In attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, è corrisposta l'elargizione di cui all'art. 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:

a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;

b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera *b)*. Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera *b)*;

f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* ovvero i genitori, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'art. 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'art. 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.».

10G0136

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Borgia (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Borgia;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Borgia, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Borgia (Catanzaro) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Roberta Lulli - viceprefetto;

dott. Giuseppe Di Martino - viceprefetto aggiunto;

dott. Giuseppe Chiofalo - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 7, foglio n. 384

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Borgia (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di attività giudiziarie ed investigative, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalità riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Catanzaro ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Catanzaro, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ha redatto l'allegata relazione in data 13 aprile 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

La criminalità organizzata, nell'area del comune di Borgia, ha sviluppato un capillare controllo del territorio, assoggettandolo alla propria egemonia.

In particolare un gruppo criminale, sviluppatosi anche mediante stretti legami parentali tra esponenti delle locali famiglie malavitose, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo ha costituito, nel tempo, un considerevole apparato imprenditoriale in grado di sfruttare le numerose opportunità economiche presenti sul territorio, segnatamente per quanto attiene alle opere pubbliche.

L'attività svolta dalla commissione d'indagine ha evidenziato numerosi elementi che testimoniano l'elevata capacità della menzionata cosca di condizionare a proprio vantaggio l'andamento delle consultazioni elettorali e conseguentemente le scelte di indirizzo politico gestionali degli organi di governo. In particolare, tale gruppo criminale, nel

corso degli ultimi anni ha sviluppato un'elevata capacità di infiltrazione nella vita politico-amministrativa dell'ente locale, esercitando pressioni tali da determinare dapprima la caduta della precedente amministrazione comunale e svolgere successivamente, in un clima di prevaricazione del corpo elettorale, un determinante ruolo di sostegno alla lista risultata poi vincitrice. Sostegno prontamente ricompensato, tra l'altro, con la nomina a vicesindaco del personaggio che aveva garantito l'appoggio della criminalità organizzata locale. Il ruolo svolto dalla menzionata consorteria in occasione delle ultime consultazioni amministrative emerge, altresì, dall'esame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di alcuni esponenti della criminalità organizzata dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, che ha evidenziato il forte condizionamento esercitato dalla locale criminalità organizzata.

La relazione del prefetto rileva che, sebbene la limitata estensione territoriale dell'ente avrebbe dovuto consentire a coloro che rivestono cariche pubbliche di esercitare un positivo controllo sociale sui fatti cittadini e favorire l'adozione di prudenziali scelte politico amministrative, soprattutto per quanto attiene alla sfera relazionale, i diversi personaggi politici non hanno in alcun modo posto in essere una effettiva presa di distanza dalle locali consorterie.

In particolare, nel settore edilizio l'assenza da parte dei vertici politici e burocratici di un controllo sulla funzionalità degli uffici preposti al contrasto dell'abusivismo ha consentito il proliferare di edificazioni prive di titolo autorizzatorio, talune di proprietà di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. Le segnalazioni effettuate dall'Arma dei Carabinieri, che di fatto si è sostituita nell'attività di vigilanza all'amministrazione comunale, non si sono mai tradotte in ordinanze di sospensione dei lavori o di demolizione delle opere abusive. Paradigmatica dell'acquiescenza degli amministratori pubblici nei confronti delle illegalità realizzate da ambienti controindicati è la vicenda concernente l'apposizione abusiva, da parte del capo della locale consorteria, di un cancello posto all'imbocco di una strada comunale, rimosso solo a seguito dell'insediamento della commissione d'indagine.

Nel settore dei lavori pubblici, l'amministrazione comunale ha fatto ricorso ad una sistematica serie di espedienti, quali il frazionamento delle prestazioni in una moltitudine di affidamenti, giustificati di volta in volta, in assenza di un'attività di programmazione e previsione finanziaria, da pretestuosi ed infondati motivi di urgenza e finalizzati all'assegnazione di lavori a ditte riconducibili alla locale cosca. L'evidenziata e consolidata prassi di affidamento dei lavori, oltre ad essere in contrasto con la vigente normativa prevista dal codice degli appalti anche per quanto riguarda gli aspetti pubblicitari, ha altresì consentito di eludere le disposizioni in materia di certificazione antimafia.

Infatti, in quanto riconducibili prevalentemente ad interventi di manutenzione, i lavori in economia affidati potevano essere oggetto di un'adeguata programmazione e previsione finanziaria mentre, con le modalità di frazionamento evidenziate, che peraltro non hanno reso necessaria l'acquisizione da parte del comune della certificazione antimafia, si è ingenerato, in deroga anche alle vigenti norme sul cottimo fiduciario, un sistema finalizzato all'assegnazione diretta dei lavori a ditte gradite all'amministrazione, tra le quali alcune riconducibili direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata.

Un'ulteriore rilevante anomalia nella gestione degli affidamenti pubblici è data dalla partecipazione di alcuni assessori comunali alle commissioni di gara, partecipazione che rappresenta un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente.

L'evidenziata anomalia si è riscontrata non solo negli affidamenti di incarichi di progettazione, avendo in più occasioni la giunta operato la scelta del tecnico cui affidare la progettazione delle opere, ma anche nell'espletamento di gare informali finalizzate all'aggiudicazione di lavori.

Anche per quanto attiene alla concessione di appalti pubblici è stato evidenziato il mancato esercizio dei poteri di controllo dell'apparato amministrativo. In più occasioni alcune ditte aggiudicatarie hanno richiesto al responsabile unico del procedimento di essere autorizzate all'affidamento in cottimo dei lavori per importi pari al 2%, in modo tale da non qualificare l'affidamento come subappalto ai sensi della vigente normativa. In particolare, in un sub appalto qualificato come cottimo, è stato accertato che la ditta che ha effettuato le opere, società riconducibile alla locale cosca, ha fatturato lavori per un importo di gran lunga superiore al previsto 2%, realizzando un vero e proprio appalto, in palese elusione della normativa di settore. Il mancato esercizio dei poteri di controllo si è verificato anche in occasione dei lavori di ristrutturazione di un ex carcere, da destinarsi a nuova sede del comando stazione dei Carabinieri, ove la ditta aggiudicataria ha sub affidato parte dei lavori, sulla base di motivazioni che sfuggono a qualsiasi logica connessa al regolare e sollecito svolgimento di un lavoro nel pubblico interesse, ad una ditta vicina alla locale consorteria, consentendo in tal modo che nell'edificazione di un presidio della sicurezza e legalità abbiano operato imprese riconducibili ad ambienti controindicati.

Ulteriori aspetti che denotano la vicinanza tra pubblici amministratori ed esponenti della criminalità organizzata sono rinvenibili nella gestione di un complesso realizzato dall'amministrazione comunale a pochi metri dal mare, da utilizzare nel periodo estivo, con strutture rimovibili e la cui concessione avviene a seguito di bando pubblico.

È significativo che, salvo talune eccezioni, i nuclei familiari che hanno usufruito di tale beneficio nel corso degli anni sono stati, in buona parte, sempre gli stessi ed in particolare pubblici amministratori e personaggi collegati alla locale criminalità, mentre le strutture che avrebbero dovuto essere rimovibili, hanno nel tempo assunto carattere di stabilità con conseguente alterazione dell'assetto del territorio. Operando in tal modo l'amministrazione comunale ha di fatto abilitato gli iniziali assegnatari, tra i quali come evidenziato figurano componenti della locale cosca ed altri pregiudicati, a trasformare le proprie strutture in stabili abitazioni in assenza dei prescritti requisiti di legge.

Il diffuso disordine amministrativo, la confusa ripartizione dei compiti, l'evidenziato venire meno da parte degli organi elettivi ai propri doveri di vigilanza e controllo sull'apparato gestionale amministrativo hanno consentito l'instaurarsi di un ambiente ove la criminalità organizzata ha trovato spazio per la gestione dei propri affari.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Borgia volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

Al Ministro dell'interno

Relazione conclusiva della Prefettura di Catanzaro - Ufficio territoriale di Governo, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18.8.2000 nr. 267 come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 Luglio 2009 nr. 94 - Comune di Borgia (CZ).

Si fa seguito alla relazione prot. nr. 1425/09/O.E.S./R. in data 21 luglio 2009 per riferire che la Commissione incaricata dell'accesso presso il Comune di Borgia ha rassegnato la relazione conclusiva le cui deduzioni ed elementi sono stati condivisi pienamente dai componenti il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta all'uopo convocata e allargata alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, tenutasi il 13 aprile 2010, e, quindi, appare quanto mai urgente la necessità di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'Amministrazione Comunale al fine di restituire credibilità, funzionalità e prestigio all'Ente con conseguente proposta di scioglimento del consiglio comunale di Borgia ai sensi dell'art.143 del d. lvo 267/2000.

Si premette che il Comune di Borgia, 7200 abitanti, insiste in un'area da sempre permeata dalla criminalità organizzata, che è stata più volte teatro di cruente guerre di mafia finalizzate ad ottenere il predominio sul territorio e sulla gestione delle importanti opere pubbliche che, negli anni, sono state realizzate. Le consorterie, infatti, oltre alle "classiche" attività delittuose (quali estorsioni, detenzione e traffico di stupefacenti, omicidi ed altro) hanno costituito, nel tempo, un notevole apparato imprenditoriale in grado di sfruttare le numerose opportunità economiche presenti sul territorio procurandosi profitti e vantaggi ingiusti ed acquisendo in modo diretto e indiretto il controllo delle attività economiche di Borgia e frazione ed interferendo anche nelle consultazioni elettorali del medesimo territorio.

L'evoluzione del contesto criminale ha portato all'affermazione della supremazia, nella prima metà del decennio in corso, del gruppo...omissis...

Il quadro criminale viene delineato nell'ordinanza di custodia cautelare emessa, ...omissis..., dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, di cui al procedimento penale nr. ...omissis..... Quest'ultimo risulta, allo stato, pendente avendo gli indagati richiesto ed ottenuto il rito abbreviato.

Fondamentali, ai fini dell'adozione della sopra citata ordinanza, sono risultate le intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Infatti, dalle conversazioni intercettate, sono emersi elementi più che probatori atti a dimostrare un forte condizionamento della criminalità organizzata al Comune di Borgia che, negli anni, ha di fatto sviluppato un'elevata capacità di infiltrazione nella vita politico-amministrativa dello stesso, come emerge, con assoluta chiarezza, da un'analisi complessiva dei fatti che hanno portato dapprima alle dimissioni (nell'anno 2005) dell'ex Sindaco e, successivamente, all'elezione dell'attuale Giunta che, di seguito, vengono brevemente ricostruiti.

Il citato ex Sindaco, peraltro, ha confermato alla Commissione incaricata dell'accesso quanto già precedentemente denunciato agli organi di polizia ovvero le costanti pressioni e le esplicite minacce alle quali è stato sottoposto durante il suo mandato ad opera della suddetta cosca, soprattutto tramite...omissis....

Al di là delle motivazioni esplicitate dall'ex Sindaco, è indubitabile che la crisi della Giunta dallo stesso presieduta, sia stata provocata dalle dimissioni, avvenute in data 5 settembre 2005, di quattro Assessori e sei Consiglieri Comunali, due dei quali sono stati nominati nella Giunta successiva.

Le elezioni amministrative del maggio 2006 hanno portato all'elezione dell'attuale amministrazione comunale.

Dall'esame della citata ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro risulta il chiaro tentativo della consorteria mafiosa ...omissis...di ottenere il controllo politico del territorio mediante il condizionamento delle elezioni comunali del 2006.

Effettivamente, dall'analisi delle intercettazioni riportate nell'ordinanza, emerge con assoluta chiarezza lo spasmodico impegno di ...omissis... (uno dei principali esponenti della cosca ...omissis...nel sostenere la lista capeggiata dall'attuale sindaco e, in particolare, la campagna elettorale della candidata...omissis.... Il ...omissis... afferma di dover raccogliere almeno 150 voti e giunge, in più occasioni, ad usare toni ed atteggiamenti intimidatori di indubbio carattere mafioso. L'impegno del ...omissis...è assolutamente condiviso dai ...omissis...che risultano altrettanto attenti e preoccupati per i risultati elettorali.

La campagna elettorale condotta dal ...omissis...ha come punto di riferimento costante...omissis..., il quale, seppure formalmente non candidato, è impegnato in prima persona e mira, attraverso il sostegno alla candidatura della...omissis..., ad essere determinante nel successo della lista del candidato Sindaco così da ottenere...omissis....

L'apprezzato impegno del...omissis..., peraltro, riceve un primo concreto riscontro già durante la campagna elettorale allorquando ...omissis...gli corrisponde un assegno dell'importo di 1.000,00 euro a titolo di rimborso spese.

Le elezioni amministrative del maggio 2006 hanno visto concorrere tre liste:

- lista nr.. 1...omissis...;
- lista nr.. 2...omissis...;
- lista nr.. 3...omissis....

Le consultazioni si sono concluse con la vittoria della lista capeggiata da ...omissis...

Dal raffronto dei dati elettorali, emerge chiaramente che l'impegno profuso dal...omissis..., nei termini risultanti dalle intercettazioni, è stato determinante per l'affermazione elettorale della lista capeggiata dal ...omissis...che ha prevalso, sulla seconda lista più votata, con uno scarto di voti di 173 voti.

In data 13 giugno 2006, si è insediata la nuova Giunta Comunale composta da:

...omissis...

Va rappresentato come, successivamente all'esecuzione della citata ordinanza e alla conseguente pubblicità acquisita dai fatti nella stessa ricostruiti, al ...omissis...sia stato revocato ...omissis... ("rimpasto" di Giunta operato dal Sindaco ...omissis...) mentre ...omissis...abbia rassegnato le proprie dimissioni...omissis....

Peraltro, oltre al ...omissis...risultano avere vincoli di parentela, affinità e frequentazioni con la criminalità organizzata locale.

Dalle risultanze degli accertamenti svolti dalla Commissione d'accesso è emerso come il condizionamento esercitato dal gruppo mafioso c.d. ...omissis...abbia condotto ad un uso distorto della cosa pubblica, che si è concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi. A favorire tale condizionamento ha certamente contribuito la delineata fitta e intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori e/o loro stretti parenti ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui. Gli aspetti di condizionamento si evincono da un esame complessivo della gestione della cosa pubblica ove si sono riscontrate radicate anomalie procedurali nonché illegittimità gravi tendenti, di fatto, a favorire soggetti direttamente o indirettamente collegati alla criminalità organizzata per come di seguito viene analiticamente evidenziato.

In particolare, dagli accertamenti svolti dalla Commissione di Accesso, è emerso che le attività imprenditoriali riconducibili a soggetti appartenenti al gruppo ...omissis...o, comunque, alla criminalità organizzata locale, sono state favorite dall'attività gestionale del Comune di Borgia che ha disapplicato le vigenti normative specie nei settori dei lavori pubblici, delle attività commerciali e della gestione del territorio, soprattutto omettendo atti dovuti per legge.

Emblematica al riguardo è risultata essere la vicenda riscontrata nel settore del contrasto all'abusivismo edilizio, di seguito illustrata, settore ove sono state rilevate diverse anomalie ed omissioni.

In un quadro di sostanziale disapplicazione della normativa vigente e d'inerzia da parte degli organi comunali, assume particolare rilevanza la vicenda relativa all'abuso commesso dal più volte citato...omissis..., capo dell'omonima consorteria mafiosa (assassinato in data 18 settembre 2007), relativamente all'apposizione abusiva di un cancello (a due ante in ferro, sostenuto da due pilastri in cemento armato) posto all'imbocco della strada comunale denominata "Pietà Priola". L'abuso segnalato dai Carabinieri, in data 30 maggio 2007, al Sindaco del Comune di Borgia per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza, ha portato all'adozione in data 11 luglio 2007 di ordinanza con la quale è stato intimato al ...omissis...di *"procedere all'immediata rimozione del cancello in ferro a due ante posto sulla strada comunale* ...omissis...*che impediscono il pubblico transito ed al ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese*". Detto provvedimento non solo è rimasto ineseguito da parte dell'interessato, quanto piuttosto, stante la perdurante inerzia da parte del Comune, l'opera abusiva è stata ulteriormente ampliata mediante la costruzione di due muretti laterali e l'apposizione di elementi di rifinitura. Solo a seguito dell'attenzione riservata dalla Commissione di Accesso alla vicenda, il Comune di Borgia, in data 09 novembre 2009 (ad oltre due anni dalla segnalazione dell'abuso) ha emesso un'ulteriore ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a fronte della quale la ...omissis...ha ottemperato procedendo alla demolizione della struttura.

L'omissività dell'Ente nell'esecuzione degli adempimenti a carico del ...omissis...appare di assoluta rilevanza, in quanto il Comune non ripristinando prontamente la legalità ha consentito all'allora principale esponente della criminalità locale di appropriarsi di una strada comunale sottraendola alla cittadinanza. L'episodio, infatti, è paradigmatico dell'acquiescenza degli amministratori pubblici nei confronti della cosca...omissis....

Per quanto attiene il settore dei lavori pubblici, la Commissione ha avuto modo di rilevare come dal giugno 2006 all'agosto 2009 sono stati affidati dal Comune di Borgia un numero complessivo di 168 lavori in economia, ovvero al di fuori delle procedure dell'evidenza pubblica.

Il pressoché sistematico e costante ricorso a tale tipologia di affidamento dei lavori pubblici, riscontrato in sede di accertamenti, è stato reso possibile con il ricorso ad una serie di espedienti quali: il frazionamento delle prestazioni in una miriade di affidamenti; l'inesatta interpretazione del presupposto dell'urgenza; la mancanza di attività di programmazione e di previsione finanziaria; la mancata verifica del possesso dei requisiti delle imprese affidatarie; la totale inosservanza degli obblighi di post-informazione.

Infatti, i lavori in economia affidati nel periodo in riferimento hanno prevalentemente oggetti similari inquadrabili in una serie ristretta di tipologie d'intervento e riconducibili a lavori di manutenzione, che sarebbero potuti rientrare nel contenuto di contratti di manutenzione e, soprattutto, oggetto di un'attività di programmazione. Contratti di gestione e manutenzione che solo in alcuni casi, per vari settori d'intervento ed anche per importi consistenti, sono stati assunti.

La prassi instaurata e consolidata appare in contrasto con la regola imprescindibile (sancita dall'art. 125, comma 13° del Codice degli Appalti) per i lavori in economia.

A giustificazione degli affidamenti manutentivi in deroga all'evidenza pubblica, in effetti, viene sistematicamente invocata l'urgenza dell'intervento stesso. Nei casi esaminati risulta, invece, insussistente il presupposto della situazione d'urgenza come chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in varie deliberazioni (nn. 18/2000; 250/2001; 69/2003; 48/2006).

In quanto riconducibili prevalentemente ad interventi di manutenzione, i lavori in economia affidati dal Comune di Borgia ben potevano essere oggetto di una congrua attività di programmazione e di previsione finanziaria, giuste apposite e puntuali previsioni normative di cui agli art. 125 comma 7 del Codice degli Appalti e 88 comma 4 del D.P.R. 554/99. Dalla verifica operata dalla Commissione sui documenti finanziari risulta che entrambe le disposizioni non trovano corretta applicazione nel Comune di Borgia.

La conclusione che si può trarre è che nell'Ente la gestione dei lavori in economia sfugge a logiche di programmazione e di sostenibilità finanziaria.

In tal modo, si è ingenerato un sistema finalizzato all'assegnazione diretta di lavori a ditte gradite al Comune, tra le quali alcune riconducibili, direttamente o indirettamente, alla criminalità organizzata locale e segnatamente la ...omissis...

Va sottolineato, inoltre, come l'aspetto fondamentale del cottimo fiduciario sia dato proprio dal rapporto fiduciario intercorrente tra Stazione Appaltante e ditte prescelte. A fronte dell'abusato ricorso a tale strumento, però, il Comune di Borgia sembra ignorare la correlata prescrizione secondo la quale nell'affidamento di lavori pubblici con tale sistema devono essere rispettate le norme di carattere generale che regolano e disciplinano i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione quali il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. Al riguardo non risulta essere stata esperita alcuna attività di verifica del possesso dei requisiti di legge alle imprese affidatarie dei lavori in questione né, infine, risulta siano mai stati stilati gli elenchi relativi agli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti da parte degli uffici comunali a ciò preposti.

Trattandosi poi di lavori artatamente frazionati non si è resa nemmeno necessaria l'acquisizione da parte del comune della certificazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252, come peraltro accertato da un riscontro agli atti di questa Prefettura.

Sempre in tema di requisiti morali per lavori affidati al di fuori dell'evidenza pubblica, significativo risulta quanto avvenuto relativamente all'intervento per il ripristino funzionale del complesso c.d. Villaggio Comunale a mare. L'Amministrazione Comunale, infatti, dopo aver indetto una trattativa privata mediante invito informale per il ripristino delle strutture del lungomare antistante il Villaggio Comunale, vinta dalla...omissis...., ha successivamente eseguito in economia i citati lavori, procedendo alla revoca del verbale di aggiudicazione della gara e giustificando tale operazione con un'asserita mancanza della copertura di cassa. Tale mutato atteggiamento risulta immotivato stanti le precisazioni dello stesso responsabile dell'area finanziaria che, in sede di audizione, ha chiarito come i lavori appaltati godevano della necessaria copertura finanziaria e del relativo impegno di spesa mancando solo la liquidità immediata. Detta situazione temporanea e per nulla ostativa all'assegnazione dei lavori oggetto di gara, non può non collegarsi alla circostanza che la revoca della procedura di gara interviene in data ...omissis...ovvero all'indomani dell'esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dall'A.G. di Catanzaro nell'ambito della c.d. indagine ...omissis...che aveva reso di pubblico dominio il sostegno elettorale fornito proprio dalla cosca...omissis..., nonché pochi giorni prima dell'insediamento della Commissione d'Accesso (2 settembre 2009). L'operazione, pertanto, appare verosimilmente dettata dall'avvertita necessità di interrompere il rapporto fiduciario, sino ad allora instaurato, con una ditta notoriamente appartenente alla ...omissis...col malcelato fine di prevenire prevedibili future "censure".

Ulteriore significativa anomalia nella gestione di tali affidamenti di lavori pubblici è data dalla sistematica violazione degli obblighi di pubblicità imposti dalla legge e connessi all'affidamento dei lavori in economia. Sembra, infatti, totalmente disconosciuta la disposizione dell'art. 144, comma 4°, del D.P.R. 554/1999 la quale prevede che gli affidamenti tramite cottimo siano sottoposti a "post informazione", mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nello specifico settore.

Si è riscontrata, inoltre, la partecipazione di alcuni Assessori Comunali alle Commissioni di gara costituite per l'espletamento di gare informali finalizzate all'aggiudicazione di lavori in economia e precisamente: ...omissis.... Tale partecipazione rappresenta un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi in palese contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politico-elettivi da quelli burocratico-gestionali da imputarsi ai quadri dirigenti di cui all'art. 107 del d. Leg.vo nr. 267/2000.

Altra rilevante interferenza dell'organo politico nella sfera gestionale si è riscontrata negli affidamenti degli incarichi di progettazione. La Giunta Municipale, infatti, ha operato la scelta del tecnico a cui affidare l'incarico di progettazione nei seguenti tre casi: lavori di elettrificazione rurale strada...omissis...; vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del lotto boschivo...omissis...; lavori di "Realizzazione impianto di depurazione". Anche l'affidamento degli incarichi professionali con delibera di Giunta Comunale è in contrasto con l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000 e con il principio di separazione di attribuzioni tra organi politici ed organi amministrativi; inoltre, esso si configura quale violazione dell'art. 91 del Codice degli Appalti. Infatti, come evidenziato ripetutamente ed esaurientemente dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Deliberazioni nr. 43 del 5 maggio 2005, nr. 28 del 9 marzo 2005, nr. 8 del 9 febbraio 2005) trattasi di una scelta che non compete all'organo politico ma al responsabile del procedimento.

Ulteriore episodio d'intromissione degli amministratori nell'attività gestionale, infine, si è riscontrato relativamente ai lavori di ripristino...omissis.... Dalla lettura della stessa, difatti, emerge che l'Assessore ...omissis...ha apposto un visto di "approvazione" all'ordinanza medesima.

Anche esaminando le procedure di concessione di appalti pubblici è emerso un atteggiamento, quanto meno omissivo, dell'Ente che, talvolta, ha consentito a ditte riconducibili alla criminalità locale di eseguire parte dei lavori in violazione delle normative vigenti.

Il riferimento è diretto innanzitutto all'affidamento dei lavori di "Recupero ...omissis...per la riqualificazione dell'itinerario Turistico-Culturale dell'area dei Comuni ...omissis...e del relativo subappalto mascherato da sub-affidamento.

In particolare, la ditta aggiudicataria ...omissis...ha avanzato richiesta, al Responsabile Unico del Procedimento, di autorizzazione all'affidamento in cottimo, pari o inferiore al 2%, alla...omissis..., tale da non qualificare lo stesso come subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice degli Appalti. Gli accertamenti esperiti hanno, invece, consentito di accertare che la ...omissis...ha effettuato (e fatturava alla...omissis...) lavori per un importo di gran lunga superiore al previsto 2%, realizzando un vero e proprio appalto abusivo. Ciò che colpisce maggiormente è un evidente ed ammesso mancato esercizio dei poteri di controllo che la stazione appaltante ha titolo ad esercitare in relazione ai sub-affidamenti non qualificabili come subappalti a norma di legge. Nel caso di specie, infatti, né il direttore dei lavori nominato dal Comune né il responsabile del procedimento risulta abbiano esercitato alcun controllo al fine di garantire il rispetto della legalità negli affidamenti in questione. In tal modo, si è consentito ad un'impresa della cosca ...omissis...di eludere la normativa sugli appalti pubblici effettuando lavori per un importo ben superiore al limite del 2% costituente il discrimine tra subappalto e mero sub-affidamento.

Altro caso di mancato esercizio dei poteri di controllo è stato riscontrato nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'...omissis... da destinare a nuova sede del...omissis.... Nello specifico, la ditta aggiudicataria ha fatto ricorso a due distinti sub-affidamenti uno dei quali all'impresa edile ...omissis...di...omissis..., non giustificati dal regolare e sollecito svolgimento di un lavoro nel pubblico interesse quanto piuttosto riconducibili a dinamiche familistiche e personalistiche svincolate da qualsiasi tipo di controllo da parte degli organi preposti, rendendo così possibile la situazione paradossale che, nell'edificazione di un fondamentale presidio di sicurezza e legalità nel territorio comunale quale l'erigenda Caserma dei Carabinieri, abbiano operato anche imprese legate ad ambienti criminali.

L'omissività del Comune ha agevolato la criminalità organizzata anche nell'ambito delle attività commerciali ad essa collegate come nel caso della...omissis..., società appartenente alla famiglia...omissis.... Infatti, sin ...omissis...ha avviato (a seguito della presentazione di D.I.A.) un esercizio commerciale che, ad oggi, deve essere qualificato come abusivo, in quanto privo della necessaria autorizzazione sanitaria. A fronte del diniego della citata autorizzazione operato dell'...omissis..., infatti, il Comune non ha emesso i provvedimenti dovuti volti a far cessare l'esercizio dell'attività commerciale intrapresa. La ...omissis...quindi, ha esercitato la vendita al dettaglio di merce senza le necessarie autorizzazioni sanitarie ed il Comune di Borgia non ha mai avviato, né tramite il competente Ufficio né tramite i Vigili Urbani, un controllo finalizzato a verificare e sanare tale situazione di illegittimità.

Ulteriore vicenda suscettibile di denotare la vicinanza tra pubblici amministratori ed esponenti della criminalità locale è quella relativa alla gestione del c.d. Villaggio Comunale a Mare. Si tratta di un complesso realizzato dall'Amministrazione Comunale di Borgia alla fine degli anni ottanta nella Frazione Roccelletta a pochi metri dal mare e si compone di piazzole in cemento, complete di servizi (luce e acqua), finalizzate all'installazione di una struttura precaria, facilmente smontabile, da utilizzare nel solo periodo estivo, la cui concessione avviene a seguito di un bando pubblico. Dall'esame del contesto in oggetto, la commissione ha accertato che salvo alcune eccezioni, i nuclei familiari che hanno fruito di tale beneficio sono sempre stati gli stessi; delle 77 piazzole affidate in concessione, peraltro, alcune risultano concesse a pubblici amministratori ed a personaggi collegati alla criminalità organizzata locale. Tra gli amministratori, ad esempio, risultano il ...omissis...ed alcuni loro parenti. Tra le persone note emergono ...omissis...ed alcuni loro parenti.

La quasi totalità delle strutture, che come detto devono essere facilmente rimovibili, nel tempo ha assunto carattere di stabilità mediante la trasformazione dei manufatti, insistenti sulle piazzole, da precari in permanenti, con evidenti conseguenze sulla trasformazione edilizia del territorio. Ciò è stato reso possibile dalla prassi confermata dall'attuale Amministrazione Comunale di consentire che le strutture non venissero smontate al termine della stagione estiva, come originariamente previsto, a fronte del pagamento di un modesto canone mensile nonché a causa della totale assenza di controllo, relativamente al rispetto delle prescrizioni previste dal bando, da parte dei soggetti a ciò deputati. La situazione ovviamente non poteva essere sconosciuta agli amministratori pubblici atteso che tra i concessionari vi sono proprio il sindaco ed alcuni componenti della giunta.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale di Borgia, nel regolamentare e nell'assegnare le piazzole del villaggio comunale nei termini sopradescritti, ha di fatto abilitato gli assegnatari primitivi, tra cui come già sopra detto anche componenti della cosca ...omissis...e altri pregiudicati collegati alla criminalità organizzata locale, a trasformare le proprie strutture precarie in strutture abitative stabili in assenza dei requisiti di legge prescritti per le trasformazioni urbanistiche del territorio e delle necessarie autorizzazioni amministrative. Da una ricognizione dei luoghi, inoltre, è risultata, palesemente evidente, una serie di infrazioni alle norme vigenti segnalate all'Autorità Giudiziaria competente.

Altro aspetto rilevante della vicenda riguarda la concessione delle piazzole pubbliche del villaggio comunale da adibire a bar.

Tale concessione è stata annualmente rinnovata dall'amministrazione in carica in favore di un soggetto con una assegnazione diretta, ovvero al di fuori della procedura delineata col bando pubblico, anche a fronte della morosità relativamente ai canoni pregressi. In altri termini, una concessione "gratuita" all'utilizzo di un bene pubblico a soggetti privati per lo svolgimento di un'attività economica.

Il "modus operandi" del continuo ricorso all'affidamento di lavori in economia oltre che pregiudizievole alla libera concorrenza nonché anticamera della turbativa degli appalti, rende sicuramente ancora più permeabile il sistema esponendolo a concreto pericolo di infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Detta prassi è da imputare soprattutto al responsabile del servizio...omissis....

Gli accertati fenomeni di interferenza rivelano che gli organi elettivi sono gravemente venuti meno ai propri doveri di vigilanza e controllo sull'apparato gestionale-amministrativo dell'Ente locale dando luogo a gestioni parziali e condizionate, ben lontane da quei concetti cari al legislatore costituente dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Al riguardo, è stato opportunamente evidenziato, da parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza T.A.R. Campania, Sezione 1^, nr. 1622 del 2006), come il principio della separazione tra funzione di gestione, devoluta ai dirigenti dell'apparato burocratico degli enti, e funzione di indirizzo e di controllo, rientrante nelle attribuzioni degli organi elettivi, non escluda le responsabilità in capo a questi ultimi, attraverso l'esercizio dei poteri a loro devoluti, qualora emergano azioni od omissioni tali da manifestare l'inidoneità dell'organo collegiale, considerato nel suo complesso, ad assicurare l'indipendenza dell'attività amministrativa da pressioni o condizionamenti della criminalità mafiosa.

Infatti, nonostante il passaggio agli apparati burocratici delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee.

Si ritiene, dunque, che i fatti sin qui riportati, sulla base degli elementi concreti descritti, risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, già fortemente provata per il vivo fermento della criminalità locale che ha ripreso le ostilità per il predominio sul territorio e che conseguentemente ricorrono i presupposti e le condizioni per l'adozione della misura di rigore di cui all'art 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge15 luglio 2009, nr. 94.

Il Prefetto di Catanzaro: DI ROSA

10A08843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Gerocarne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Cerocarne (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del sig. Alfonsino Grillo;

Vista la deliberazione n. 9 del 21 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Alfonsino Grillo dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gerocarne (Vibo Valentia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gerocarne (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alfonsino Grillo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Alfonsino Grillo è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 9 del 21 maggio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *h)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gerocarne (Vibo Valentia).

Roma, 14 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaricca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Raffaele Topo;

Vista la deliberazione n. 27 del 4 giugno 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Raffaele Topo dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Topo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Raffaele Topo è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del 4 giugno 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villaricca (Napoli).

Roma, 28 giugno 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A08852

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota dell'11 giugno 2010 con cui il presidente della regione Liguria - Commissario delegato chiede di prorogare lo stato d'emergenza per il completamento delle iniziative programmate per fronteggiare l'emergenza in atto;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, finalizzate alla realizzazione degli interventi diretti alla rimozione della grave situazione di criticità idraulico - viabilistica che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A08848

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di affrontare l'emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari, senza l'adozione dei quali le condizioni di vita dei cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente;

Ravvisata pertanto la necessità di consentire l'espletamento di tutte le iniziative di carattere straordinario e derogatorio finalizzate alla riorganizzazione del sistema viario a servizio della sopra descritta area;

Vista la nota del presidente della regione Veneto dell'11 giugno 2010, con la quale si rappresenta l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, per consentire il superamento della situazione di criticità in argomento;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all'attuazione degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A08849

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010.

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana. (Ordinanza n. 3887).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2010 e le successive ordinanze emanate per fronteggiare il contesto emergenziale;

Vista la nota del 5 giugno 2010, con la quale il Presidente della regione siciliana rappresenta la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3737 del 5 febbraio 2009 e n. 3875 del 30 aprile 2010;

Considerato che il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con ordinanza di protezione civile n. 1166 del 2002, è stato oggetto di aggiornamento sia nel 2004 che nel 2006, per adeguarsi alla nuova normativa di settore di rilievo comunitario;

Considerato che nel frattempo, l'adozione della legge regionale n. 2 del 2007 ha comportato un'ulteriore rivisitazione del piano, imponendo una riduzione del numero degli ATO rispetto a quelli definiti, con conseguente riavvio delle necessarie consultazioni tra provincia e ATO per l'individuazione dell'impiantistica esistente, delle necessità in termini di produzione delle varie frazioni merceologiche e delle relative future necessità impiantistiche;

Visto il piano di azione del P.O. FESR 2007-2013, che individua azioni specifiche da adottare in materia di interventi per la gestione integrata dei rifiuti, al fine di assicurare il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Programma Operativo 2007-2013;

Atteso che nelle more dell'adozione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, è stata adottata la legge regionale n. 9 del 2010, recante disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, anche alla luce dell'intervenuta soppressione delle Autorità d'Ambito ad opera del legislatore nazionale;

Considerato che la predetta legge regionale dispone in particolare la possibilità di realizzazione di diverse modalità per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani esplicitamente escludendo quelli di incenerimento che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, disponendo che tali trattamenti, per la loro realizzazione, debbano essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

Considerato che gli interventi posti in essere nel corso degli ultimi anni non hanno consentito di adeguare armonicamente alla domanda del territorio la capacità di smaltimento dei rifiuti urbani, risultando ormai insufficienti le poche discariche in esercizio, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio risultano non adeguati ai più recenti requisiti tecnici che ne garantiscano il corretto esercizio;

Atteso che nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni regionali, occorre intervenire affinché la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani sia immediatamente riportata sotto controllo, scongiuran-

do qualsivoglia soluzione di continuità, operando interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie, nel rispetto della normativa di settore di derivazione comunitaria, tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio;

Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo ed individuate, chiuse e bonificate le discariche abusive esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un'adeguata capacità di discarica distribuita in un numero ridotto di impianti opportunamente attrezzati, gestiti e controllati;

Considerato che il superamento dell'emergenza può essere perseguito anche attraverso lo sviluppo delle azioni efficaci di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, in tutti i settori, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Visto l'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e seguenti modificazioni e integrazioni, relativamente alla parte in cui vengono disposte le modalità di finanziamento e corresponsione degli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 12 aprile 1992;

Tenuto conto delle residue capacità di abbancamento della Quinta Vasca della discarica di Bellolampo, nel territorio della provincia di Palermo, e del rischio della sua imminente saturazione, per cui appare necessario realizzare con la massima tempestività, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari, interventi strutturali volti a garantire il soddisfacimento della domanda di abbancamento, mediante la realizzazione di ulteriori volumetrie di abbancamento;

Considerato che nonostante non siano più presenti massicci fenomeni di stagnazione del percolato come emerge dalla relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2010 permane comunque la necessità di verificare la corretta tenuta delle vasche e provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica della discarica di Bellolampo;

Considerata la necessità di scongiurare improvvise crisi del sistema di gestione complessiva dei rifiuti in Sicilia, anche dovute ad eventuali imprevedibili inagibilità, persino temporanee, delle attuali discariche in esercizio;

Ravvisata la necessità di assicurare il compimento di tutti gli interventi essenziali per assicurare il definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo e in tutta la regione Siciliana, in conformità alle previsioni della L.R. 9/2010;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Siciliana è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima regione e può avvalersi di non più di quattro soggetti attuatori, individuati dallo stesso Commissario delegato, a cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive. Ai predetti soggetti attuatori verrà riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Commissario delegato, in deroga all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, d'intesa con il Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei MInistri, predispone, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, della presente ordinanza, gli adeguamenti al Piano regionale di gestione dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio, in conformità ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla nuova direttiva quadro 2008/98/CE del 19 novembre 2008. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione.

3. Dalla data di adozione della presente ordinanza cessano le funzioni del Commissario delegato - Prefetto di Palermo, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Commissario delegato di cui alla presente ordinanza prosegue nelle iniziative poste in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Palermo anche per quanto attiene il progetto pilota di raccolta differenziata avviato nella citta di Palermo. Sono affidate al direttore del Dipartimento della protezione civile regionale le funzioni di attuazione dell'articolo 1 dell'O.P.C.M. 3875/2010, il quale provvede agli interventi necessari per la messa in sicurezza della discarica e per la corretta gestione delle attività di gestione dei rifiuti ivi realizzate. Le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario delegato Prefetto di Palermo sono trasferite nella contabilità speciale di cui all'art. 7 comma 3 della presente ordinanza.

4. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009, ad eccezione del comma 7, è abrogato.

Art. 2.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare provvede a:

incrementare, in ciascun ambito provinciale, d'intesa con il Presidente della provincia, la raccolta differenziata almeno di carta, plastica, vetro e metalli, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2011, l'obiettivo del 35 percento di raccolta differenziata, di cui almeno il 50% di raccolta destinata al riciclo;

realizzare, in ciascun ambito provinciale piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente, impianti per la selezione del multi materiale raccolto separatamente, impianti per il trattamento dei rifiuti organici selezionati da rifiuti urbani o raccolti separatamente, al fine di conseguire un elevato livello di protezione ambientale;

adeguare ovvero realizzare, in ciascun ambito provinciale, avvalendosi dei prefetti delle province, le discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'incremento della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli.

Art. 3.

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio regionale e fermo restando il rispetto della normativa europea vigente in materia, il Commissario delegato, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispone per la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private, in danno del soggetto interessato, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia, per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, il Commissario delegato è autorizzato all'affidamento del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. Il Commissario delegato individua, realizza ed autorizza, anche in deroga alla vigente normativa, anche avvalendosi delle strutture della protezione civile regionale, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Siciliana, il Commissario delegato, previa verifica delle effettive esigenze legate alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale, è autorizzato:

ad individuare e disporre la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso l'aumento dei livelli della raccolta differenziata, la diminuzione della quantità di rifiuti da smaltire, le attività di recupero dei materiali e l'approntamento dei mezzi e delle attrezzature occorrenti al riguardo;

a disporre l'immediato avvio delle procedure di realizzazione degli impianti già cantierabili e di acquisto delle attrezzature, compresi quelli successivamente proposti da privati a loro carico, individuati come coerenti e funzionali alla corretta gestione integrata dei rifiuti;

a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, degli impianti di termovalorizzazione individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti come adeguato ai sensi dell'art. 2, favorendo l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Commissario delegato individua, sentite le province competenti, aree di sedime idonee alla localizzazione degli impianti di termovalorizzazione anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle more del funzionamento a regime del complessivo sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, gli impianti di compostaggio e quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, possono aumentare, fino alla scadenza del periodo emergenziale, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 20 per cento.

Art. 5.

1. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

2. Per i progetti di interventi e di opere di messa in sicurezza e di bonifica per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'approvazione del progetto si intende ricompreso anche il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 252 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6.

1. Il Commissario delegato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

2. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Commissario delegato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse FAS 2007/2013, assegnate alla regione Siciliana con la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009.

2. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, il Commissario delegato oltre alle risorse di cui al comma 1:

a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;

b) attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale sono trasferite le risorse predette.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato trasmette ogni sei mesi al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 9.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, cui si applicano anche, ove compatibili, le prescrizioni di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché all'articolo 142, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

a) articoli 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 191,199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

b) articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modifiche;

c) articoli 5, 6 comma 1, lettera *p)*, 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;

d) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis* e successive modifiche ed integrazioni;

f) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

g) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6,7,8,10, comma 3;

h) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV – sezioni I, II e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

i) articoli 45, 46,47 e 48 della legge regionale Sicilia 12 maggio 2010 n. 11.

j) legge regionale Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art.. 7;

k) decreto del Presidente della regione Siciliana n. 1 del 28 febbraio 2006;

l) legge regionale Sicilia 8 aprile 2010, n.9;

m) leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

2. Il Commissario delegato, qualora eserciti le deroghe di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, relative al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa notifica alla Commissione europea - ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti degli interventi di cui all'art. 1 ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

3. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 2 avvalendosi dei competenti uffici regionali, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui è stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilità ambientale redatta secondo i criteri dell'Allegato IV della Direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al Presidente della regione Siciliana, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle discariche è subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A08850

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabral Diaz Damaris Altagracia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cabral Diaz Damaris Altagracia, nata a Santo Domingo il 24 novembre 1976, cittadina dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera civil», rilasciato nel luglio 2006 dal «Colegio Dominicano de Ingenierios, Arquitectos y Agromensores (CODIA)» di Santo Domingo, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Ingeniera civil» conseguito presso la «Universidad Dominicana O & M» nell'ottobre 2005;

Considerato altresì che la richiedente ha sostenuto con esito positivo alcuni esami del corso di Laurea in Ingegneria civile presso il Politecnico di Milano nell'anno accademico 2007;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato in data 24 luglio 2008 valido fino al 18 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cabral Diaz Damaris Altagracia, nata a Santo Domingo il 24 novembre 1976, cittadina dominicana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) Architettura tecnica e composizione architettonica;

2) Urbanistica e Pianificazione territoriale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

10A08248

DECRETO 14 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Zamora Fernandez Ariadne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gutierrez Zamora Fernandez Ariadne, nata il 5 ottobre 1964 a Città del Messico, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Messico ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Derecho» presso la «Universidad Nacional Autonoma de Mexico» nel febbraio 1989;

Considerato che la richiedente ha ottenuto la «Cedula» professionale che le consente l'esercizio della professione di avvocato dall'agosto 1989;

Considerato altresì che ha conseguito il diploma di laurea in «Giurisprudenza» presso la Università degli studi di Torino nel luglio 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del Consiglio Nazionale Forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gutierrez Zamora Fernandez Ariadne, nata il 5 ottobre 1964 a Città del Messico, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) – La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A08249

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Rahim Muhammad Abdur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Rahim Muhammad Abdur nato a Dhaka (Bangladesh) il 9 novembre 1971, cittadino del Bangladesh, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16, il riconoscimento del titolo professionale di «Inzenieris», conseguito in Lettonia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni», nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «masinzinibu bakalaura gradu transporta» conseguito presso la «Rigas Tehniska Universitate» in data 21 giugno 1999;

Considerato che l'attestazione dell'Autorità competente lettone afferma che il titolo in possesso dell'istante configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 aprile 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rahim Muhammad Abdur nato a Dhaka (Bangladesh) il 9 gennaio 1971, cittadino del Bangladesh, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti chimici; (solo orale) 3) impianti termoidraulici, 4) impianti industriali 5) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale : il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore industriale.

10A08858

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2010.

Modificazione al decreto del 4 agosto 2005, recante modalità di attuazione del progetto PC ai giovani, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, comma 205, il quale prevede che il Fondo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2005, nonché la loro formazione e che le modalità di attuazione del progetto, nonché le erogazioni degli incentivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dello stesso art. 27 della legge n. 289 del 2002;

Visto il decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 4 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2005, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione del progetto PC ai giovani, per l'anno 2005 ed, in particolare, l'art. 4, riguardante le modalità di accesso ai percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di base nelle discipline informatiche con relativa certificazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla modificazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto interministeriale sopracitato, prevedendo a favore dei soggetti beneficiari del contributo, che abbiano conseguito la certificazione del possesso di competenze informatiche, il rimborso delle spese, iscrizione compresa, sostenute per la partecipazione ai percorsi formativi, nel limite massimo di 100 euro, per il tramite dei soggetti certificatori;

Considerato che le competenze di cui era titolare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie risultano ora attribuite al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 4 agosto 2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sul Fondo. Ai beneficiari che abbiano ottenuto la certificazione di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai percorsi formativi, ad esclusione di quelle per la ripetizione di verifiche di apprendimento non superate, fino all'importo massimo di 100 euro. Il rimborso è effettuato per il tramite dei soggetti selezionati ai sensi del comma 1, ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro trasferisce le risorse necessarie su richiesta effettuata dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sulla base di una rendicontazione analitica delle certificazioni rilasciate e delle relative spese.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finaziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 269

10A08875

DECRETO 28 giugno 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria per la Sicilia e della Sezione della Commissione tributaria centrale in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 2010/1543/S del 13 aprile 2010, con la quale il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha chiesto l'autorizzazione per la chiusura della sede principale della Commissione stessa, a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno 15 aprile 2010, come annunciato dall'ENEL, Divisione Infrastrutture e reti, Zona Palermo, con preavviso del 13 aprile 2010;

Vista la nota n. 5650 del 14 aprile 2010, con la quale il Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, considerata l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi, ha autorizzato l'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia a chiudere nel giorno 15 aprile 2010;

Vista la nota n. 2010/1565/S del 16 aprile 2010, con la quale il Direttore della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato che, nella stessa data, il servizio di fornitura dell'energia elettrica è stato regolarmente ripristinato e pertanto sono stati regolarmente riaperti gli uffici di Segreteria della Commissione stessa;

Sentito con nota n. 6203 del 26 aprile 2010 del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, il Garante del contribuente per la Sicilia, che, con lettera n. 582 del 28 aprile 2010, ha espresso parere favorevole;

Accerta

il mancato funzionamento, nel giorno 15 aprile 2010, dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia e della Sezione della Commissione tributaria centrale avente sede presso la stessa Commissione - Via Mariano Stabile, 160, Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2010

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

10A08876

DECRETO 9 luglio 2010.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2010 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di maggio 2010;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2010 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,328%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,696%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 2,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010 è pari al 3,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A08874

DECRETO 12 luglio 2010.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986 n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 6 maggio 2010 è stato confermato nella misura dell'1 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data i 1° febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.);

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera *g)*, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Visto il proprio decreto in data 24 luglio 2009, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2009 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è stato determinato nella misura dell'1,50 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2010 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è determinato nella misura dell'1,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A08873

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2010.

Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/137/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI MI-005.

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, ed in particolare l'art. 19, secondo cui all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico;

Visto l'art. 27, commi 36 e 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui «Il Comitato centrale metrico istituito dall'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso» e «laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»;

Considerato che ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione tale parere tecnico, che può essere richiesto ma non è obbligatorio, non appare comunque necessario, in quanto le valutazioni anche di carattere tecnico sono state già effettuate in sede comunitaria mentre, in sede di recepimento ed attuazione nell'ordinamento interno, non è consentita in questo caso alcuna discrezionalità o opzione da esercitare in base ad ulteriori valutazioni tecniche;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale , é data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerata le necessità di attuare la direttiva 2009/137/CE,

Decreta:

Art. 1.

Modifiche

1. Gli allegati specifici MI-001, MI-002, MI- 003, MI-004 e MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° giugno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 foglio n. 110

ALLEGATO
(ART. 1, *COMMA 1)*

1. Nell'allegato MI-001, nella parte «Errore massimo tollerato» dei requisiti specifici è aggiunto il seguente punto 6 bis: «6-*bis*. Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.».

2. L'allegato MI-002 è così modificato:

a) nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la tabella è sostituito dal seguente:

«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

b) nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo è aggiunto dopo la nota:

«Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.».

3. Nell'allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.».

4. Nell'allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore termico completo non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.».

5. Nell'allegato MI-005, al punto 2 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente punto 2.8: «2.8. Il sistema di misura non deve sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.».

10A08859

DECRETO 3 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. David Andrew Griffiths, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. David Andrew Griffiths, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo come Acconciatore per uomo negli Stati Uniti per oltre 8 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 aprile 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. David Andrew Griffiths, cittadino statunitense, nato a Seattle Washington (U.S.A.) in data 20 ottobre 1964, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005, e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08247

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Miclea Isabela Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Miclea Isabela Melania, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj – Napoca, nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca, nell'anno 2009 dalla sig.ra Miclea Isabela Melania, nata a Vulcan (Romania) il giorno 4 luglio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Miclea Isabela Melania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08839

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Botez Daniela Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Botez Daniela Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2009 dalla sig.ra Botez Daniela Liliana, nata a Tirgu Ocna (Romania) il giorno 27 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Botez Daniela Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08840

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Briciu Carmen Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato*B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Matei Briciu Carmen Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Matei Briciu Carmen Mihaela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Briciu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domenil Sanitar», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2005 dalla sig.ra Briciu Carmen Mihaela, coniugata Matei Carmen Michaela nata a Tecuci (Romania) il giorno 25 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Matei Briciu Carmen Mihaela è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08841

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Digy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Joseph Digy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery » conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso la «M.V.S.T. School of Nursing» di Mangalore (India) dalla Sig.ra Joseph Digy, nata a Chittarikkal-Kerala (India) il giorno 14 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Joseph Digy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08854

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Raja Vinoth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Raja Vinoth ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «P.S. Medical Trust Hospital» di Thalakulam (India) dal Sig. Raja Vinoth, nato a Madurai (India) il giorno 22 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Raja Vinoth è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08855

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Sinu Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Sinu Varghese ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Sushrutha School of Nursing» di Bangalore (India) dal Sig. Sinu Varghese, nato a Manjapra-Kerala (India) il giorno 28 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Sinu Varghese è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08853

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2010.

Definizione delle procedure di attuazione delle misure di cui al decreto 9 aprile 2009, recante misure di sostegno in favore delle imprese di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento CE n. 1860/2004;

Vista la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G 8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto-legge, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, il quale ha disposto lo stanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un importo di euro 30.000.000,00 per fronteggiare la grave crisi del settore della pesca professionale conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, disponendo apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto interministeriale n. 1032 del 9 aprile 2009 che individua i soggetti beneficiari e definisce le misure di sostegno previste dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 162/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 201/2008;

Premesso che il suddetto decreto individua quali misure di investimento, un contributo forfettario pari ad euro 1.000 ad imbarcazione per le spese connesse agli investimenti in materia di sicurezza a bordo di unità da pesca superiori a 15 metri a condizione che venga fornita documentazione comprovante il corretto funzionamento del sistema VMS; rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 1° giugno 2008 relative all'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo per un importo massimo determinato in base alla classe GT; misure di sostegno al credito mediante rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e strutture finanziarie di settore;

Ritenuto congruo assegnare una dotazione di euro 2.800.000,00 per il finanziamento delle misure di sostegno al credito nonché euro 27.200.000,00 per il finanziamento complessivo delle altre due misure, comprensivo degli oneri necessari all'attuazione delle stesse;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 del provvedimento 9 aprile 2009 che rinvia le procedure di attuazione delle misure individuate ad un successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto interministeriale 9 aprile 2009 interessa circa 15.000 beneficiari su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto necessario esternalizzare, mediante l'affidamento ad un ente dotato di adeguate capacità organizzative, le attività di istruttoria di controllo e di erogazione dei pagamenti in favore degli aventi diritto alle misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto interministeriale 9 aprile 2009 al fine di conseguire una gestione efficace ed efficiente di tali misure in conformità al citato disposto normativo;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto definisce le procedure di attuazione delle misure individuate dall'art.1 del decreto interministeriale 9 aprile 2009 recante misure di sostegno in favore delle imprese di pesca marittima di cui in premessa.

Art. 2.

1. I consorzi di garanzia fidi operanti in maniera prevalente nel settore della pesca per accedere alla misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto interministeriale 9 aprile 2009, devono presentare apposita istanza secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, viale dell'Arte 16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) documentazione attestante che l'ammontare delle attività statutaria a favore delle imprese e delle cooperative operanti nel settore ittico, sia pari ad almeno il 65 % dell'attività complessiva;

b) programma di interventi con l'indicazione in dettaglio delle risorse occorrenti. Il programma, redatto dagli istanti, deve essere finalizzato ad agevolare, su tutto il territorio nazionale, le politiche di integrazione della filiera commerciale e produttiva delle cooperative e delle imprese del settore ittico attraverso un'attività di assistenza progettuale — nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato — e deve consentire la misurabilità degli impatti e dei risultati degli interventi programmati mediante idonei indicatori qualitativi.

4. La valutazione dell'ammissibilità dei programmi è effettuata, sulla base dei parametri contenuti nel programma di cui al comma 3 del presente articolo, da parte di apposita commissione istituita nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

5. La determinazione delle risorse assegnate a ciascun consorzio per l'esecuzione del programma d'intervento ritenuto ammissibile, è effettuata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sulla base delle risultanze fornite dalla commissione di cui al comma 4 del presente articolo.

6. I consorzi di garanzia fidi ammessi alla misura sono tenuti ad iscrivere le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, nel fondo di garanzia del proprio stato patrimoniale.

Art. 3.

1. Per accedere alla misura di sostegno di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto interministeriale 9 aprile 2009, le imprese di pesca marittima, armatrici di unità da pesca dotate di blue-box e di relativo contratto di traffico in corso di validità, devono presentare apposita istanza, redatta in carta semplice, come da modello allegato alla presente (all. 1).

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

3. L'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca deve provvedere al procedimento istruttorio delle domande presentate, accertando la regolarità della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In caso di esito positivo del procedimento istruttorio, la predetta autorità marittima trasmette al Servizio amministrativo logistico (SAL) della direzione marittima, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle domande, il fabbisogno complessivo.

5. Le predette direzioni marittime procedono ad erogare i contributi ai beneficiari, previa acquisizione dei fondi necessari da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la predetta Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalità per impugnare il provvedimento.

Art. 4.

1. Per accedere alla misura di sostegno di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto interministeriale 9 aprile 2009, le imprese di pesca marittima devono presentare apposita istanza, redatta in carta semplice, come da modello allegato alla presente (all. 2), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione contabile relativa alle spese per l'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo, sostenute a decorrere dal 1° giugno 2008 sino alla data di scadenza stabilita dal presente decreto per la presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili sono tassativamente indicate nell'allegato 3 al presente decreto e l'ammontare del contributo non può eccedere i massimali di cui all'allegato 4.

4. Le attività di istruttoria, di controllo e di erogazione dei contributi in favore degli aventi diritto sono affidate ad un ente selezionato mediante apposita gara ad evidenza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 137

(All .1)

All’ Ufficio Marittimo di

(Ufficio di iscrizione dell’unità)

Il sottoscritto_____________________________, nato a ___________________(___) il_________ (CF___________________) in qualità di _______________________________dell’impresa di pesca __________________________________, (P.I.__________________________________), iscritta al Registro delle Imprese di pesca di_____________________ al n._______, armatrice delle seguenti unità :

- n. iscrizione al n.________ dei RRNN.MM.GG di _________________________________
  n. U.E.______________________;
- n. iscrizione al n.________ dei RRNN.MM.GG di _______________________
  n. U.E.______________________.

CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare del contributo, a valere sul Regolamento *de minimis* n. 875 del 2007, di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del decreto interministeriale 9 aprile 2009.

A tal fine comunica le seguenti coordinate bancarie:

n. conto corrente_____________________intestato a _________________________presso la Banca

____________________________________ codice IBAN_________________________________

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

(LUOGO E DATA)

IL RICHIEDENTE

(All. 1 a)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto____________________________, nato a ___________________(___) il_________ (CF___________________) e residente a _________________________________ (______) in via ______________________________________in qualità di _________________________________ dell'impresa di pesca____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che l'impresa di pesca è iscritta al Registro delle Imprese di pesca di ___________________ al n._______
- che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta al numero___________ dei RRNN.MM.GG di ________________________________con n.U.E.___________ ;
- che la predetta unità è in possesso della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità n_______________ rilasciata in data__________________;
- che la predetta unità è dotata di apparato *Blue Box*;
- di aver stipulato in data______________ un regolare contratto di fornitura relativo al traffico satellitare con la Soc.______________ in corso di validità;
- di non aver percepito nel triennio precedente aiuti *de minimis*, per singola unità produttiva, per un importo complessivo superiore a 29.000,00 euro.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità)

(All .2)

All’ Ufficio Marittimo di

(Ufficio di iscrizione dell’unità)

Il sottoscritto_____________________________, nato a ___________________(___) il_________ (CF___________________) in qualità di _______________________________dell’impresa di pesca ________________________________ (P.I.___________________________________), iscritta al Registro delle Imprese di pesca di_________ _____________ al n._______, armatrice della seguente unità :

- n. iscrizione al n.________ dei RRNN.MM.GG di _________________________________
  n. U.E.______________________ GT_____;

CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare del contributo, a valere sul Regolamento *de minimis* n. 875 del 2007, di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto interministeriale 9 aprile 2009.

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione contabile attestante le spese per l’acquisizione della strumentazione e dell’equipaggiamento di bordo di cui all’allegato 3 del decreto attuativo, corredata di idonea liberatoria:

Documento contabile	**Strumentazione e/o equipaggiamento acquistato**	**Importo**	**Data e modalità di pagamento**

Per l’accredito il sottoscritto comunica le seguenti coordinate bancarie:

n. conto corrente_____________________intestato a _________________________presso la Banca

____________________________________ codice IBAN_________________________________

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

(LUOGO E DATA)

IL RICHIEDENTE

(All. 2 a)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto____________________________, nato a ___________________(___) il_________ (CF___________________) e residente a _______________________________ (______) in via _____________________________________in qualità di ________________________________ dell'impresa di pesca____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che l'impresa di pesca è iscritta al Registro delle Imprese di pesca di __________________ al n.____________;
- che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta al numero___________ dei RRNN.MM.GG di _____________________con n. U.E.___________ e di GT_________ ;
- che la predetta unità è in possesso della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità n_______________ rilasciata in data_________________;
- che la copia della documentazione contabile allegata è conforme all'originale;
- che le spese presentate e documentate sono state sostenute nel periodo indicato dal Decreto attuativo;
- di non aver richiesto e di non aver ottenuto per le spese di cui alla documentazione contabile allegata altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato.
- di aver percepito nel triennio precedente i seguenti aiuti de minimis per un importo complessivo di _________________________________;

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità)

All. 3

Elenco Spese Ammissibili

1. Scafo:
    - alberetti di poppa e di prua;
    - arcone di poppa;
    - rullo di poppa;
    - ringhiere, capodibanda, osteriggi;
    - calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura.

2. Macchinari per la pesca
    - macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).

3. Impianti vari
    - impianto elettrico;
    - gruppi elettrogeni;
    - impianto di riscaldamento;
    - impianto idraulico del verricello;
    - sistema idraulico;
    - sistema di trasmissione;
    - pompa di sentina.

4. Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato:
    - adeguamento norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente qualità dei prodotti, e condizioni di lavoro;
    - macchine per il trattamento del pescato;
    - macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
    - impianti frigoriferi.

5. Strumentazione di bordo:
    - radar;
    - pilota automatico;
    - plotter;
    - GPS;
    - bussola;
    - radio (VHF, HF);
    - ecoscandaglio;
    - apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione E.C.S. (Electronic Chart System), relativa cartografia digitale e database.

N. B. Sono considerati quali spese non ammissibili gli acquisti di strumentazione ed equipaggiamento diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

ALLEGATO *4*

Classi GT	*Contributo fisso unitario*	*Contributo per GT*
1 < GT < 10	€ 500,00	€ 160,00
10 ≤ GT < 25	€ 1.300,00	€ 85,00
25 ≤ GT < 50	€ 2.700,00	€ 40,00
50 ≤ GT < 100	€ 4.200,00	€ 12,00
100 ≤ GT < 250	€ 4.700,00	€ 8,00
250 ≤ GT < 500	€ 6.000,00	€ 4,00
500 ≤ GT < 1.500	€ 7.500,00	€ 2,00

10A08842

DECRETO 5 luglio 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» registrata in ambito Unione Europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto17 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2007, con il quale l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità», con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 luglio 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che l'Associazione industriali delle carni ASS.I.CA. ha comunicato di confermare «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» la predisposizione del piano dei controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 17 luglio 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» con decreto 17 luglio 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 17 luglio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A08871

DECRETO 7 luglio 2010.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Agnello del Centro Italia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 6, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art.5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore IGP Agnello del Centro Italia, con sede in Grosseto, Via F.lli Cairoli n. 10, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Agnello del Centro Italia, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 7583 del 14 maggio 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore IGP Agnello del Centro Italia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Agnello del Centro Italia, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore IGP Agnello del Centro Italia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Agnello del Centro Italia, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Agnello del Centro Italia.

Art. 2.

La denominazione Agnello del Centro Italia è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Agnello del Centro Italia, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A08856

DECRETO 12 luglio 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge persistenti dal 19 aprile 2009 al 29 aprile 2009 nella provincia di Venezia.

piogge persistenti dal 19 aprile 2009 al 7 maggio 2009 nella provincia di Padova.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

piogge persistenti dal 19 aprile 2009 al 7 maggio 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia terme, Candiana, Cartura, Conselve, Correzzola, Este, Monselice, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana

Venezia:

piogge persistenti dal 19 aprile 2009 al 29 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il Ministro: GALAN

10A08861

DECRETO 12 luglio 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 5 gennaio 2010 al 6 gennaio 2010 nella provincia di Perugia.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Perugia:

piogge alluvionali dal 5 gennaio 2010 al 06 gennaio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Castiglione del lago, Corciano, Gualdo Tadino, Gubbio, Montone, Perugia, Torgiano, Umbertide.

piogge alluvionali dal 5 gennaio 2010 al 6 gennaio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Gubbio, Perugia, Valfabbrica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il Ministro: GALAN

10A08862

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anca-Maria Barbu in Greavu delle qualifiche professionali estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Anca-Maria Barbu in Greavu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Considerata la dichiarazione relativa al possesso del «Certificat de Acordare a Definitivarii in Învăntământ»;

Vista la nota del 24 maggio 2007, con la quale l'Autorità competente italiana ha chiesto all'Autorità competente romena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi *post* secondari;

Vista la nota 14 Gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale l'Autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 Maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi *post* secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 Novembre 2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi *post*-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'11 Giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n.206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Diplomă de Licentă în profilul Fizică, specializarea Fizică - Serie M n. 038165» comprensivo della formazione didattico pedagogica, rilasciato in data 11.4.1996 da Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Fisica;

posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Anca-Maria Barbu in Greavu, nata a Fagaras (Romania) il 17 agosto 1971, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe: 38/A Fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08863

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, al prof. Rinaldo Henricus Giovanni Maria Cristofoli delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge

17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Rinaldo Henricus Giovanni Maria Cristofoli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito, nella sessione del 23.11.2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi *post*-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Getuigschrift - Hoger Beroepsonderwijs - Opleiding tot leraar voorgezet onderwijs val de Tweede Graad in het vak Engels» conseguito l'11 settembre 1992 presso «Hogeschool Katholieke Leergangen di Sittard;

«Getuigschrift - Engelse Taal en Letterkunde» conseguito il 30 giugno 1997 presso «Katholieke Universiteit Nijmegen - Faculteit der Letteren» di Nimega (Paesi Bassi);

posseduto dal cittadino italiano prof. Rinaldo Henricus Giovanni Maria Cristofoli, nato a Sittard (Paesi Bassi) il 20 febbraio 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Inglese - lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08870

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 giugno 2010.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007 e 11 maggio 2009 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Viste le istanze presentate da due ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante intese ad ottenere l'inserimento di tre nuove attrazioni;

Ritenuto di procedere alla modifica della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali e della classificazione dell'attrazione «Giostra shimmy, anche con mantice di copertura», inserita tra le grandi attrazioni dell'elenco;

Visto il verbale del 22 settembre 2009 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Bergantino (Rovigo), relativo al parere sull'attrazione «Altalena a barche per bambini»;

Visto il verbale del 28 aprile 2009 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Melara (Rovigo), relativo al parere sull'attrazione «Trottola Twist Ejection seat» (Seggiolino Eiettabile);

Visto il verbale del 16 dicembre 2008 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Melara (Rovigo), relativo al parere sull'attrazione «Mini Tappeto volante»;

Sentito il parere conforme espresso nella seduta del 15 dicembre 2009 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

Altalena a barche per bambini (Media attrazione):

«Attrazione avente le stesse caratteristiche tecnico-funzionali dell'Altalena a barche giganti inserita tra le grandi attrazioni, ma di minori dimensioni e con ridotto numero di posti, non superiore a dodici, destinata ad un pubblico di bambini».

Mini tappeto volante (Media attrazione):

«Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento del "Tappeto volante" inserito tra le Grandi attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte, numero di posti fino a venti e per la caratteristica che i passeggeri sono disposti su un'unica fila di poltrone rivolte verso il pubblico».

Trottola Twist - Seggiolino eiettabile (Media attrazione):

«Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento della "Trottola Twist" inserita tra le Grandi Attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte e per il numero di posti, fino a due».

Art. 2.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con la modifica della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'attrazione «Giostra Shimmy, anche con mantice di copertura» (Grande attrazione), che viene classificata tra le Medie attrazioni:

Giostra Shimmy, anche con mantice di copertura (media attrazione):

«Giostra a centro rotante, sia in senso orario che antiorario, mosso da motore elettrico o idraulico al quale vengono fissati vari bracci tra essi collegati. Sui bracci si agganciano carrozzine con ruote poggianti su rotaia a percorso circolare ondulato. L'attrazione può essere dotata di un mantice in tela o pvc che durante la corsa, azionato dalla cassa, copre e scopre le carrozzine, generando un effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.».

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo
NASTASI

p. Il direttore generale della pubblica sicurezza:
BASILONE

10A08872

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 13 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Ristocoop soc. coop. sociale», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,
COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti;

L'art. 2545-*terdecies* del codice civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa;

Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa;

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono la liquidazione coatta amministrativa;

La giunta provinciale con deliberazione del 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia.

La relazione di revisione straordinaria terminata il 23 novembre 2009 della cooperativa «Ristocoop soc. coop. sociale», con sede a Bolzano, via Galilei n. 2, svolta da Confcooperative Bolzano a mezzo del revisore incaricato dott. Ivan Clemente, contiene la indicazione che la cooperativa ha perso il capitale sociale, si trova cioè in una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2545-*duodecies* del codice civile.

Dal rapporto di revisione emergono gravi irregolarità gestionali nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria gravemente compromessa.

Confcooperative Bolzano ha con lettera del 22 dicembre 2009 diffidato la citata cooperativa a convocare l'assemblea per la tempestiva ricapitalizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera.

Confcooperative Bolzano ha con lettera del 10 marzo 2010 comunicato all'autorità di vigilanza che la citata cooperativa «Ristocoop soc. coop. sociale» non ha preso alcuna posizione in merito alla prima diffida ed ha pertanto inviato alla cooperativa una seconda diffida ad adempiere a quanto previsto dal revisore.

Confcooperative Bolzano ha con lettera del 10 aprile 2010 richiesto all'ufficio provinciale competente l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto la citata cooperativa non ha dato alcuna risposta alle diffide trasmesse.

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa «Ristocoop soc. coop. sociale».

Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l'opportunità di nominare il comitato dei creditori di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

Decreta:

1. Di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Ristocoop soc. coop. sociale» (Partita IVA 02515180210), con sede a Bolzano, via Galilei n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

2. Di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Angelo Galfano, con ufficio a Bolzano, via Leonardo Da Vinci, 4.

3. Di non disporre la nomina del comitato dei creditori.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

5. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 13 maggio 2010

L'assessore: BIZZO

10A08879

DECRETO 12 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Expertbau», in Bolzano

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,
COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti;

L'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile prevede che l'autorità di vigilanza può sciogliere le società cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono lo scioglimento di un ente cooperativo per atto dell'autorità in applicazione della normativa nazionale;

La giunta provinciale ha delegato con deliberazione del 14 dicembre 2009, n. 2893, l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti della giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, comma 3 dello statuto di autonomia;

Dalla relazione di revisione straordinaria della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano, Piazza Mazzini, n. 50-56, costituita il 26 maggio 2004, la quale è stata inoltrata all'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione il 13 gennaio 2010, prot. n. 71.08/16562 emerge quanto segue:

a) la cooperativa non ha provveduto a depositare per oltre due anni consecutivi i bilanci d'esercizio né ha compiuto atti di gestione;

b) la cooperativa non si trova nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale stabilito dallo statuto;

c) la revisione straordinaria è stata eseguita nel periodo dal 3 settembre 2009 al 4 novembre 2009.

Le irregolarità sopra elencate consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Non sussistono attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore;

L'ufficio sviluppo della cooperazione 34.2 ha con propria lettera prot. n. 73541 del 5 febbraio 2010 avvisato la sopraccitata cooperativa dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo quindici giorni alla stessa per presentare eventuali osservazioni.

La presidente della cooperativa Expertbau, con lettera raccomandata del 22 febbraio 2010, prot. n. 71.08/113192 ha presentato le proprie osservazioni senza però prendere posizione sulle irregolarità contestate nel verbale di revisione straordinaria su menzionato e ammettendo che la cooperativa non è mai stata attivata.

Con lettera prot. n. 212339 del 7 aprile 2010, l'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha formulato le proprie contro-deduzioni, dalle quali risulta che le osservazioni presentate non sono sufficientemente motivate e vengono pertanto respinte;

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano in piazza Mazzini, 50-56 (Codice fiscale 02408880215) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

1. Di disporre, per i motivi elencati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano in Piazza Mazzini, n. 50-56 (Codice fiscale 02408880215) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 12 aprile 2010

L'assessore: Bizzo

10A08880

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSARIO DELEGATO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3874/2010

Approvazione delle procedure di gara relative ai servizi di rimozione dei rifiuti nell'area ex SISAS sita nei comuni di Pioltello e Rodano.

Si comunica che in data 19 luglio 2010 con proprio dDecreto n. 2 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale per l'esecuzione di ogni iniziativa finalizzata alla prosecuzione delle attività di bonifica per la rimozione dei rifiuti dalle discariche A e B dell'Area ex SISAS, ricadenti all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» (Milano), ha approvato la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti dalle discariche A e B del sito ex SISAS, sito nei comuni di Pioltello e Rodano (Milano). La predetta procedura è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo http://www.minambiente.it/ sezione Bandi.

10A09062

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cerimonia di presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori di Stati esteri

Il 5 luglio 2010 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Romeo L. Manalo, ambasciatore della Repubblica delle Filippine, S.E.Somsakdi Suriyawongse, ambasciatore della Thailandia, S.E. Saywan Sabir Mustafa Barzani, ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, S.E. sig.ra Daniela Rotondaro, ambasciatore della Repubblica di San Marino e S.E. Iztok Mirosic, ambasciatore della Repubblica di Slovenia, i quali Gli hanno pre sentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

10A08857

Rilascio di *exequatur*

In data 5 luglio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Trani, Console onorario della Repubblica di Belarus in Napoli.

10A08866

Rilascio di *exequatur*

In data 5 luglio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Console onorario della Repubblica Francese in Bologna.

10A08867

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2567
Yen	109,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,548
Corona danese	7,4532
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83190
Fiorino ungherese	284,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,1220
Nuovo leu romeno	4,2318
Corona svedese	9,6160
Franco svizzero	1,3312
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1010
Kuna croata	7,1913
Rublo russo	39,1503
Lira turca	1,9632
Dollaro australiano	1,4821
Real brasiliano	2,2422
Dollaro canadese	1,3311
Yuan cinese	8,5169
Dollaro di Hong Kong	9,7913
Rupia indonesiana	11408,78
Rupia indiana	59,1290
Won sudcoreano	1536,73
Peso messicano	16,3773
Ringgit malese	4,0459
Dollaro neozelandese	1,8160
Peso filippino	58,512
Dollaro di Singapore	1,7480
Baht tailandese	40,818
Rand sudafricano	9,6505

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08962

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2660
Yen	111,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,448
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83560
Fiorino ungherese	281,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,0790
Nuovo leu romeno	4,2273
Corona svedese	9,5474
Franco svizzero	1,3321
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0660
Kuna croata	7,1890
Rublo russo	39,1400
Lira turca	1,9630
Dollaro australiano	1,4471
Real brasiliano	2,2297
Dollaro canadese	1,3213
Yuan cinese	8,5785
Dollaro di Hong Kong	9,8599
Rupia indonesiana	11474,25
Rupia indiana	59,3280
Won sudcoreano	1530,78
Peso messicano	16,2652
Ringgit malese	4,0544
Dollaro neozelandese	1,7893
Peso filippino	58,775
Dollaro di Singapore	1,7491
Baht tailandese	41,056
Rand sudafricano	9,5877

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08963

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2637
Yen	111,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,360
Corona danese	7,4553
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83600
Fiorino ungherese	280,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0699
Nuovo leu romeno	4,2373
Corona svedese	9,4767
Franco svizzero	1,3331
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0420
Kuna croata	7,2056
Rublo russo	39,0275
Lira turca	1,9628
Dollaro australiano	1,4452
Real brasiliano	2,2266
Dollaro canadese	1,3072
Yuan cinese	8,5597
Dollaro di Hong Kong	9,8283
Rupia indonesiana	11429,32
Rupia indiana	58,9710
Won sudcoreano	1513,12
Peso messicano	16,1465
Ringgit malese	4,0382
Dollaro neozelandese	1,7854
Peso filippino	58,359
Dollaro di Singapore	1,7449
Baht tailandese	40,868
Rand sudafricano	9,5681

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08964

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2572
Yen	111,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,325
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83630
Fiorino ungherese	278,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0770
Nuovo leu romeno	4,2460
Corona svedese	9,4560
Franco svizzero	1,3349
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0160
Kuna croata	7,2158
Rublo russo	38,7665
Lira turca	1,9582
Dollaro australiano	1,4398
Real brasiliano	2,2142
Dollaro canadese	1,2986
Yuan cinese	8,5126
Dollaro di Hong Kong	9,7748
Rupia indonesiana	11382,66
Rupia indiana	58,8505
Won sudcoreano	1512,74
Peso messicano	16,0557
Ringgit malese	4,0281
Dollaro neozelandese	1,7727
Peso filippino	58,178
Dollaro di Singapore	1,7380
Baht tailandese	40,702
Rand sudafricano	9,5799

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08965

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2569
Yen	110,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,344
Corona danese	7,4555
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83180
Fiorino ungherese	277,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0748
Nuovo leu romeno	4,2615
Corona svedese	9,4033
Franco svizzero	1,3337
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9570
Kuna croata	7,1980
Rublo russo	38,6910
Lira turca	1,9564
Dollaro australiano	1,4336
Real brasiliano	2,2099
Dollaro canadese	1,2978
Yuan cinese	8,5117
Dollaro di Hong Kong	9,7715
Rupia indonesiana	11382,54
Rupia indiana	58,7660
Won sudcoreano	1524,23
Peso messicano	16,0698
Ringgit malese	4,0252
Dollaro neozelandese	1,7641
Peso filippino	58,376
Dollaro di Singapore	1,7357
Baht tailandese	40,683
Rand sudafricano	9,5199

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08966

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2703
Yen	112,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,470
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83430
Fiorino ungherese	278,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0662
Nuovo leu romeno	4,2578
Corona svedese	9,4118
Franco svizzero	1,3428
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9260
Kuna croata	7,2142
Rublo russo	38,8490
Lira turca	1,9612
Dollaro australiano	1,4405
Real brasiliano	2,2331
Dollaro canadese	1,3157
Yuan cinese	8,6056
Dollaro di Hong Kong	9,8744
Rupia indonesiana	11489,46
Rupia indiana	59,3620
Won sudcoreano	1527,61
Peso messicano	16,1416
Ringgit malese	4,0618
Dollaro neozelandese	1,7697
Peso filippino	58,756
Dollaro di Singapore	1,7478
Baht tailandese	41,050
Rand sudafricano	9,5960

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08967

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2828
Yen	113,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,464
Corona danese	7,4503
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83565
Fiorino ungherese	278,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	4,0608
Nuovo leu romeno	4,2585
Corona svedese	9,4162
Franco svizzero	1,3420
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9265
Kuna croata	7,2153
Rublo russo	39,1644
Lira turca	1,9695
Dollaro australiano	1,4504
Real brasiliano	2,2524
Dollaro canadese	1,3201
Yuan cinese	8,6955
Dollaro di Hong Kong	9,9669
Rupia indonesiana	11591,50
Rupia indiana	59,7960
Won sudcoreano	1543,14
Peso messicano	16,2402
Ringgit malese	4,1075
Dollaro neozelandese	1,7703
Peso filippino	59,405
Dollaro di Singapore	1,7625
Baht tailandese	41,377
Rand sudafricano	9,7010

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08968

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione dei decreti ministeriali concernenti la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dell'Accademia nazionale di danza.

Con i decreti ministeriali n. 16 del 3 febbraio 2010 e n. 109 del 25 giugno 2010, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo livello dell'Accademia nazionale di Danza nonchè le corrispondenze tra le classi di concorso ed i settori artistico disciplinari.

Il testo integrale dei predetti decreti è consultabile sul sito internet del Ministero, nel settore riservato all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sia nella rubrica «notizie» che nella rubrica «offerta formativa».

10A08860

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica alla determinazione n. 966 del 19 aprile 2010, relativa al medicianale «Yerasel».

Estratto determinazione V&A.N. n. 1489 del 7 luglio 2010

Alla determinazione n. 966 del 19/04/2010 e al relativo Estratto, Supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 108 del 11/05/2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «YERASEL», Titolare A.I.C.: Farma development S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Amsterdam n° 132, 00144 - Codice Fiscale 05710371005, nella parte relativa all' attribuzione del n° AIC, nonché nella parte relativa allo stabilimento del produttore del prodotto finito, sono apportate le seguenti modifiche:

Confezione: "10 % spray cutaneo, soluzione" flacone nebulizzatore 25 g - A.I.C. n. 037817018 (in base 10) 1422PU (in base 32).

Produttore del prodotto finito: Pharbil Waltrop GmbH stabilimento sito in Waltrop Germania, Im Wirrigen, 25 (tutte le fasi di produzione).

La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A08844

Comunicato di rettifica concernente estratto di provvedimento UVA.PC/II/248 del 26 aprile 2010 relativo al medicianale «Nutriplus Lipid».

Nell'estratto relativo al medicinale «Nutriplus Lipid», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2010, nel Supplemento ordinario n. 92, ove si legge:

«Specialità Medicinale: NUTRIPLUS LIPID

Visti gli atti di Ufficio l'autorizzazione della specialità medicinale Nutriplus Lipid senza elettroliti è modificata come di seguito indicato:» «Leggasi

«Specialità Medicinale: NUTRISPECIAL LIPID

Visti gli atti di Ufficio l'autorizzazione della specialità medicinale Nutrispecial Lipid è modificata come di seguito indicato:».

10A08845

Comunicato di rettifica concernente estratto del provvedimento UVA.PC/I/88 del 14 giugno 2010 di variazione di tipo I dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina DOC Generici».

Nell'estratto del provvedimento UVA.PC/1/88 del 14 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 155 del 6 luglio 2010, ove si legge:

«Estratto di Provvedimento UVA.PC/I/86 del 14/06/2010»,

Leggasi :

«Estratto di Provvedimento UVA.PC/I/88 del 14/06/2010».

10A08846

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pemine»

Con la determinazione n. aRM - 41/2010-1277 del 07/07/2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia al rinnovo da parte della ditta Eli Lilly Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: PEMINE

Confezione 022848016

Descrizione: "150 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il 180° giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A08847

ISTITUTO NAZIONALE

DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispendente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2009 Giugno	135,3	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	*135,2*		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6
Maggio	137,1	1,5	2,2
Giugno	137,1	1,3	1,7

10A08869

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione V&A.N n. 1292 dell'11 giugno 2010 dell'Agenzia italiana del farmaco, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Allergodil». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2010).

Nell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 52, seconda colonna, nel penultimo capoverso, dove è scritto: «I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 028310023, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, *non possono più essere venduti a decorrere dal centottanta giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*», leggasi: «I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 028310023, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, *possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta*.».

10A08969

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-170) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.